

16 aprile 2020

CIRCOLARE N. 10/2020

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.
2, comma 100, lettera a)**

**Avvio dell'operatività della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro
dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità)**

Si comunica che è possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno rispettare le caratteristiche in termini di durata, importo e condizioni economiche previste dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA

Si comunica, infine, che l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione del soggetto beneficiario finale e il soggetto finanziatore potrà erogare il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore del Fondo.

Mediocredito Centrale

Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

Firmato digitalmente da Bernardo Mattarella